

# LE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Lo scopo di questa nota, di tipo strettamente informativo, assolve all'esigenza propria dell'ente pubblico, di portare a conoscenza il Datore di Lavoro (DL) degli obblighi a suo carico, ai sensi del decreto legislativo 81/2008, derivanti dalla messa in servizio di un'attrezzatura di lavoro.

Verranno presi in considerazione:

1. **Apparecchi di sollevamento;**
2. **Apparecchi in pressione;**

## APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

Si distinguono in:

### • GRUPPO SC – *SOLLEVAMENTO MATERIALI E IDROESTRATTORI A FORZA CENTRIFUGA*

- a. apparecchi mobili/trasferibili/fissi con portata > 200 kg
- b. carrelli semoventi a braccio telescopico
- c. idroestrattori a forza centrifuga

### GRUPPO SP - *SOLLEVAMENTO PERSONE*

- a. scale aeree ad inclinazione variabile
- b. PLE (piattaforme di lavoro elevabili) ad azionamento motorizzato ed a sviluppo verticale azionati a mano
- c. Ponti sospesi e relativi argani
- d. PLAC (piattaforme autosollevanti su colonne)
- e. Ascensori e montacarichi da cantiere

## APPARECCHI IN PRESSIONE

### GRUPPO GVR - *GAS, VAPORE; RISCALDAMENTO*

- a. Recipienti con fluidi  $p > 0,5$  bar
- b. Generatori di vapore d'acqua, di acqua surriscaldata
- c. Tubazioni contenenti gas, vapore e liquidi
- d. Generatori di calore (impianti di riscaldamento con  $P > 116$  kW)
- e. Forni per industrie chimiche ed affini
- f. Insiemi (assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi – D. Lgs n.93/2000)

Ai sensi dell' art. 71, comma 4, del D.lgs n.81/2008 il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso e oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza .

In aggiunta a quanto sopra, il comma 8 dell'art. 71 dispone che il datore di lavoro deve provvedere, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, affinché:

- le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo

ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;

- siano sottoposte ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi.

Gli interventi di controllo sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza ai fini della sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da "*persona competente*". La mancata manutenzione, l'assenza od omissioni tutto o solo in parte delle possibili azioni di controllo volte ad assicurare il permanere dei requisiti di sicurezza costituisce specifica contravvenzione a quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. e necessitano per la loro eliminazione apposito provvedimento di tipo prescrittivo da parte dell'organo di vigilanza competente per territorio.

L'art. 71, comma 11, del D. Lgs n.81/2008 dispone che le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII del medesimo decreto siano sottoposte a **verifiche periodiche** volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione ed efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.

Per la mancata richiesta di verifica periodica è prevista una **sanzione amministrativa** pecuniaria da euro 500 ad euro 1800 (art. 87, comma 4, lett. b) del D. Lgs n.81/2008.

Il **Decreto Legislativo 11 aprile 2011**, in piena vigore a partire dal 24 maggio 2012, ribadisce, ove necessario, e stabilisce la necessità di comunicazione delle variazioni di stato delle attrezzature di lavoro, rientranti nel suo campo d'applicazione, all'INAIL (ex ISPESL) territorialmente competente.

In tale ottica il DL deve comunicare immediatamente la messa in servizio di una attrezzatura tra quelle comprese e L'INAIL provvede ad assegnare un numero di matricola all'apparecchio trasmettendolo al datore di lavoro.

**A seguito delle modifiche apportate dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche con la Legge 9 agosto 2013, n. 98, e dal D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modifiche con la Legge 30 ottobre 2013, n. 125, tenuto conto di quanto già previsto dal D.M. 11 aprile 2011 la prima delle VP deve essere eseguita da INAIL entro 45 giorni dalla richiesta con le procedure previste dal comma 13 dell'art 71 del D.Lgs 81/08 e s.m.i, mentre la verifica successiva alla prima può, su libera scelta del DdL, essere eseguita dal soggetto titolare (AUSL o ARPA) o dai soggetti pubblici o privati abilitati che la eseguono con le modalità del comma 13 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.**

**Non trova più applicazione il tempo di 30 giorni per la esecuzione della stessa.**

La periodicità di tali verifiche è prevista dall'allegato VII del D. Lgs. 81/2008

Presso l'INAIL e le ASL sono istituiti gli elenchi dei soggetti abilitati di cui sopra.

In sede di verifica il DL deve esibire almeno la seguente documentazione (**elenco necessariamente non esaustivo**):

#### *per apparecchi di sollevamento*

##### **PRIME Verifiche Periodiche**

- dichiarazione di conformità CE
- dichiarazione di corretta installazione (ove previsto),
- diagramma delle portate (ove previsto), diagramma dell'area di lavoro (ove previsto),
- manuale di istruzioni per l'uso, registro di controllo.

## **Verifiche Periodiche SUCCESSIVE**

- manuale uso e manutenzione ove previsto;
- registro di controllo ove previsto
- attestazione di cui all'Art 71 c 9 del D.lgs 81/08 e smi;
- dichiarazione del datore di lavoro in merito alla individuazione e alla formazione dei lavoratori che utilizzano l'attrezzatura, nonché evidenza dell'inoltro all'eventuale - noleggiatore (art.72 co.2 D. lgs n.81/2008);
- verbali di verifiche periodiche precedenti;
- libretto delle verifiche ENPI-ISPEL (in originale- copia conforme), ovvero per le - attrezzature di lavoro provviste di marcatura CE, ai sensi del DPR 459/96, copia della dichiarazione di conformità;

Inoltre, il punto 5.3.1. dell'Allegato II del DM 11 aprile 2011, dispone che per le operazioni di verifica il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto, e i mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione.

Per quanto riguarda gli apparecchi di sollevamento mobili, trasferibili e ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato, messi in servizio da oltre 20 anni, è necessario che il DL esibisca una indagine supplementare, effettuata secondo le norme tecniche. Allo scopo un utile strumento di riferimento può essere costituito dalla norma tecnica UNI-ISO 9927-1.

La periodicità delle verifiche periodiche è prevista dall'allegato VII del D. Lgs. 81/2008

### ***per attrezzature a pressione***

#### ***PRIME Verifiche Periodiche***

- copia della dichiarazione di conformità (Direttiva PED -ai sensi del D. Lgs 93/2000)
- manuale d'uso/manutenzione rilasciato dal costruttore l'attrezzatura a pressione;
- registro di controllo e/o registrazione degli interventi manutentivi/controllo previsti dal costruttore (per i Generatori di Vapore d'acqua, fornire anche i controlli dei parametri chimico/fisici sull'acqua di alimento/caldaia) così come previsto dall'art. 71, comma 9, D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.,
- copia rapporti di prova degli eventuali controlli/indagini supplementari eseguite in occasione delle verifiche decennali di integrità (spessimetrie, ecc.) o anche a seguito di specifiche richieste/disposizioni di approfondimenti tecnici;
- tutta la documentazione di cui all'art. 6, D.M. 1 dicembre 2004, n° 329; Il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto, e i mezzi/attrezzature necessarie per l'esecuzione delle verifiche, esclusi gli apparecchi di misurazione

#### ***Verifiche Periodiche SUCCESSIVE***

Oltre alla documentazione di cui sopra:

- verbali di verifiche periodiche precedenti [comprese: **1)** schede tecniche prima verifica periodica ISPEL/INAIL, ai sensi dell'all.to IV del D.M. 11 aprile 2011; **2)** verbali di primo impianto/controllo della messa in servizio, secondo quanto previsto dall'art. 4, D.M. 1 dicembre 2004, n° 329, ove richiesto];
- libretto delle verifiche ANCC-ISPEL (in originale- copia conforme)


La periodicità di tali verifiche è prevista dall'allegato VII del D. Lgs. 81/2008

## INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Per quanto concerne l'utilizzo delle attrezzature di lavoro è da rilevare che qualora le stesse per il loro impiego richiedono conoscenze o responsabilità particolari (p.e. gru a ponte, gru a bandiera, ecc.), il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservata ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati (art. 71, comma 7, D.lgs. n.81/2008).

In Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012 - Supplemento Ordinario n. 47 è stato pubblicato l'Accordo, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 281 del 28 agosto 1997, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato il 22 febbraio 2012, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una **specificabile abilitazione degli operatori**, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e successive modifiche e integrazioni. L'Accordo entrerà in vigore 12 mesi dopo la pubblicazione.

Le attrezzature di lavoro, riportate in Allegato VII del D.lgs. n.81/2008, per le quali è richiesta una specificabile abilitazione degli operatori sono le seguenti: gru a torre; gru su autocarro; autogrù; carrelli semoventi a braccio telescopico e PLE.



**ALLEGATO VII – VERIFICHE DI ATTREZZATURE DI LAVORO**

<b>Attrezzatura (denominazione utilizzata nell'allegato VII D.Lgs. 81/2008)</b>	<b>Intervento/periodicità</b>
Scale aeree ad inclinazione variabile	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano	Verifica biennale
Ponti sospesi e relativi argani	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica triennale
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm.	Verifica annuale
<i>Carrelli semoventi a braccio telescopico</i>	Verifica annuale
<i>Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne</i>	Verifica biennale
<i>Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente</i>	Verifica annuale
<i>Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo</i>	Verifica annuale
<i>Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni</i>	Verifica biennale
<i>Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni</i>	Verifica annuale
<i>Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni</i>	Verifica annuale
<i>Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg, non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni</i>	Verifica biennale
<i>Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni</i>	Verifica biennale
<i>Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni</i>	Verifica triennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua.	Verifica di funzionamento: biennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.	Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria.	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV	Verifica di funzionamento: triennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in I e II categoria	Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Generatori di vapore d'acqua.	Verifica di funzionamento: biennale Visita interna: biennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS < 350 °C	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 °C	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW	Verifica quinquennale